

Il Presidente della sezione penale

Cuneo; 7 dicembre 2023

Oggetto; prime disposizioni di attuazione della legge 24 novembre 2023 nr. 168 "*disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*"

Preso atto che nella gazzetta ufficiale nr. 24 novembre 2023 è stata pubblicata la legge 24 novembre 2023 nr. 168 "*disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*", in vigore dal 9 dicembre 2023;

ritenuto che sia necessario adottare alcune indicazioni e/o disposizioni attuative-organizzative per i giudici e le cancellerie;

sentiti i giudici in occasione della riunione del 6 dicembre 2023 per il programma di gestione penale per il 2024;

osservato che ad oggi i criteri di priorità nella trattazione degli affari penali sono disciplinati con provvedimento 25 marzo 2019, e ripresi nell'ultimo programma di gestione per il settore penale per l'anno 2023;

ritenuto che tali criteri debbano essere solo aggiornati con le modiche introdotte dalla legge sopra indicata che ha ampliato il catalogo, inserendovi e prevedendo che abbiano assoluta priorità anche i processi relativi ai reati:

- di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- di costrizione o induzione al matrimonio;
- di lesioni personali aggravate;
- di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- di interruzione di gravidanza non consensuale;
- di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
- di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole abbia agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto;

osservato, in particolare, che a seguito della novella in oggetto, secondo il nuovo testo dell'art.132 bis, lett. a) bis, hanno priorità assoluta di trattazioni i processi inerenti ai delitti di cui agli articoli (in neretto le nuove previsioni):

- **387- bis c.p.**
- **558-bis c.p.**
- 572 c.p.
- **582 c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt.576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma c.p.**
- **583-quinquies c.p.**
- **593-ter c.p.**
- da 609- bis a 609-octiesc.p.
- 612-bis c.p.
- **612-ter c.p.**
- **613, c.3 c.p.** (unica fattispecie di reato non direttamente riconducibile espressamente alla violenza di genere e domestica);

osservato che, non essendo al momento i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali inclusi nel progetto tabellare ed in vista della prossima adozione del programma di gestione degli affari penali per il 2024, può ritenersi opportuno meramente richiamare quanto già previsto nel provvedimento del marzo 2019 sopra citato, come integrato dalla nuova previsione in esame;

osservato che la legge 168/2023 estende la priorità nella trattazione dei procedimenti in materia di violenza di genere e domestica anche alla fase cautelare prevedendosi:

a) da un lato, che debbano aver priorità le richieste di adozione delle misure cautelari relative ai reati di cui all'art.132 bis, lett.a) bis disp. att. c.p.p. (art.4 legge n.168/2023);

b) dall'altro lato che, qualora il Pm proceda per i reati indicati dal I comma del nuovo articolo 362 bis c.p.p. (introdotto dall'art. 7 della novella) ed abbia formulato richiesta di misura cautelare, il giudice debba provvedere in ordine alla richiesta di cui al comma 1 con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria;

ritenuto che, riservandosi la compiuta formalizzazione del criterio di assegnazione affari nel provvedimento di variazione tabellare in via di emanazione in vista della prossima presa di possesso della M.O.T., allo stato debba precisarsi che i **procedimenti (di nuova introduzione; art. 11 l. 168/2023) per la convalida dei provvedimenti disposti in via d'urgenza dal P.m., ex art. 384 c. II bis c.p.p., di allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai**

luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, saranno trattati dal giudice di turno affari urgenti:

- a) atteso il richiamo normativo “alle disposizioni di cui agli articoli 385 e ss. c.p.p. in materia di convalida dell'arresto in flagranza di reato e/o del fermo di indiziato di delitto (comma 2-sexies),

- b) trattandosi di provvedimento disposto in via d'urgenza con previsione di termini a pena di inefficacia (il p.m. ne richiede la convalida al g.i.p., il quale, entro le successive quarantotto ore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al p.m. e al difensore - commi 2-ter e 2-quater – ed il provvedimento di allontanamento d'urgenza perde efficacia in caso di mancata osservanza dei termini dati al p.m. - comma 2-quinquies) e

- c) per analogia di *ratio* con i provvedimenti già previsti dal comma I della medesima norma (allontanamento dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa disposto in via d'urgenza da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria), anch'essi 'affari urgenti';

ritenuto, infine, che debbano prevedersi alcune indicazioni alla cancelleria per l'osservazione dei nuovi obblighi di comunicazione introdotti dalla novella;

ciò premesso

SI PREVEDE CHE

a) i **criteri di trattazione prioritaria** dei processi dibattimentali devono essere individuati secondo la seguente gradazione, in ordine decrescente di urgenza:

1) con priorità assoluta, i processi elencati nell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., non secondo l'ordine numerico ivi considerato, ma, all'interno di quella elencazione, in base ad una concreta valutazione di urgenza da operarsi da parte di ciascun giudice (in primo luogo seguendo le disposizioni codicistiche aventi ad oggetto lo scaglionamento dei tempi processuali, ad es. per i riti direttissimi, e poi avvalendosi anche dei criteri elencati al successivo punto 4); si precisa che con riferimento all'art. 132 bis disp. Att. C.p.p. **priorità assoluta dovranno avere i procedimenti di cui alla lettera a bis) nella norma ossia i procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 387 -bis , 558 - bis , 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 -quinquies , 593 - ter , da 609 -bis a 609 -octies , 612 -bis , 612 -ter e 613, terzo comma, del codice penale;**

2) i processi nei quali vi è almeno una parte civile costituita;

3) i processi relativi ai reati di cui agli artt. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, 2 co. e 612 cpv. c.p., 574 e 574-bis c.p., nonché i reati di cui all'art. 570 c.p. e quelli previsti dall'art. 570 bis c.p. e dall'art. 388, 2 co. c.p.;

4) i processi che possano ritenersi urgenti in forza di una valutazione, rimessa al giudice del processo, relativamente alla concreta gravità ed offensività del reato, alla soggettività del reo, al pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché all'interesse della persona offesa;

5) i processi nei quali vi siano esigenze di tutela di un interesse pubblico ad acquisizioni patrimoniali (es. confisca di beni, preceduta dall'accertamento di responsabilità dell'imputato);

6) i processi riferiti a reati la cui data di prescrizione è da collocarsi in un residuo lasso temporale inferiore a tre anni;

7) i processi in cui sia stata presentata una "istanza di accelerazione" a norma della legge Pinto;

8) i cd. processi ultratriennali (o ultrabiennali se di appello), da intendersi come tali, attualmente, quelli iscritti nel 2019 (2020 per quelli di appello) e poi, a seguire, quelli di durata ultrabiennale;

9) da ultimo, si dovrà seguire l'ordine cronologico nella trattazione dei processi, secondo l'anno di iscrizione dei medesimi al Registro del Tribunale. I criteri di cui ai punti 6) e 9) non dovranno essere seguiti laddove la data di prescrizione (di tutti i reati contestati) sia ormai inferiore ad un anno, dovendosi porre tali processi (non prioritari ed ormai a prescrizione inevitabile) in coda alla lista delle trattazioni programmate, fatti salvi i casi in cui sussistono particolari esigenze.

b) nella **trattazione della richiesta di misura cautelare**, ed in particolare al fine del rispetto del termine introdotto dal nuovo articolo 362 bis comma III c.p.p. (decisione del giudice entro 20 giorni dalla richiesta del Pm. Di misura cautelare), si assicurerà priorità ai procedimenti per reati di cui all'art.132 bis, lett. a) bis disp. att. c.p.p. nonché a quelli indicati dall'art. 362 bis c. I c.p.p.;

c) le **cancellerie** provvederanno a dare sollecita comunicazione anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572 e 612 - bis del codice penale o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583 -quinqües e 609 -bis del medesimo codice, dei provvedimenti di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione o revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282 -bis , 282 -ter , 283, 284, 285 e 286 o la loro sostituzione con altra misura meno grave;

d) le **cancellerie** provvederanno, altresì, a dare sollecita comunicazione anche per via telematica, al Prefetto, nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1 -ter , della estinzione o revoca delle misure coercitive di cui all'art. 299 comma 1 c.p.p. o della loro sostituzione con altra misura meno grave;

e) nel caso dell'adozione, da parte del giudice, della sospensione condizionale della pena nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la **cancelleria** del giudice che ha emesso la sentenza la trasmetterà, con sollecitudine al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna;

f) nel medesimo caso sub d) la cancelleria provvederà a comunicare, anche per via telematica, all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione, il provvedimento del Giudice che dichiara la perdita di efficacia delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale;

g) i procedimenti per la **convalida dei provvedimenti (disposti in via d'urgenza dal P.m.) di allontanamento urgente dalla casa familiare**, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (art. 384 c. II bis c.p.p.), verranno trattati dai giudici secondo il turno affari urgenti.

Si riserva in ogni caso l'adozione di ulteriori provvedimenti organizzativi tabellari all'esito della verifica (da eseguire a mezzo monitoraggio entro 6 mesi dal presente provvedimento) delle sopravvenienze che le disposizioni della legge 168/2023 avranno sugli affari trattati dalla sezione penale.

Si trasmette alla Segreteria della Presidenza del Tribunale per la protocollazione e la comunicazione al Presidente del Tribunale, a tutti i giudici (togati ed onorari) della sezione penale, alla dr.ssa Ivana Pregnolato nonché, per quanto di competenza, alle funzionarie responsabili dr.sse Amato e Di Marzio per il successivo inoltra a tutte le cancellerie.

Si trasmetta anche al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo.

**Il Presidente della Sezione Penale
Dr. Edmondo PIO**